

**Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria di immobili nelle disponibilità dell'Università degli Studi di Padova (AQOG11OG1E1). CIG: B192195A8F**

**FAQ n. 1**

**COMUNICAZIONE N. 1 del 24 maggio 2024**

<b>DOMANDA</b>	<b>RISPOSTA</b>
1) In merito all'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White list), siamo iscritti, alla sola categoria: noli a caldo; per le due mancanti, è necessario che venga indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice o basta indicare la volontà di subappaltare ad imprese iscritte?	1) Si conferma che è sufficiente riservarsi di subappaltare la prestazione a un'impresa iscritta nel rispettivo elenco. Non è necessario indicare in fase di gara il nominativo dell'impresa subappaltatrice.
2) Con la presente per chiedere un chiarimento in merito al possesso della categoria prevalente SOA OG11 IV bis. La nostra azienda possiede la OG11 II. Volevamo sapere se è possibile partecipare alle gare costituendo un ATI con un'altra azienda che possiede OG11 III o superiore in modo che sommando le categorie si raggiunge la IV bis da voi richiesta.	2) La partecipazione in R.T.O.E. di un'impresa con una SOA OG11 di classifica II, che abilita ad eseguire lavori fino a 516.000,00 euro, con un'impresa che possiede una SOA OG11 di classifica III, che abilita ad eseguire lavori fino a 1.033.000,00, non è sufficiente a coprire l'importo lavori della categoria prevalente pari a euro 2.601.500,00. Al fine di coprire l'intero importo della categoria prevalente, in aggiunta a un'impresa in possesso di categoria SOA OG11 di classifica II, deve essere presente nel R.T.O.E. un'impresa con SOA OG11 di classifica almeno IV.
3) In riferimento alla gara in oggetto, avremo cortesemente bisogno di reperire i disegni allegati al bando, in maniera da proporvi la nostra offerta entro i termini.	3) Vista la non predeterminabilità degli interventi di manutenzione straordinaria, che di volta in volta saranno assegnati in ragione delle esigenze che si manifesteranno, la stazione appaltante metterà a disposizione i documenti progettuali delle opere da affidare, prima della sottoscrizione dei singoli Contratti Attuativi, come previsto dall'articolo 23 del capitolato speciale d'appalto e dall'art. 2 dello schema di Contratto Attuativo.
4) Con la presente chiediamo se nel caso di ATI devono possedere tutti i componenti la relazione richiesta alla lettera e) del disciplinare: "relazione atta ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale per le pari opportunità	4) In caso di R.T.O.E. dalla relazione si deve evincere che il raggruppamento nel suo complesso soddisfa le condizioni di cui alla clausola sociale richiamata agli artt. 15, comma 1, lett. e) e 21 del disciplinare di gara.

<p>generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui all'art. 21 del presente disciplinare. Qualora l'operatore economico derogasse a quanto previsto all'art. 21 del presente disciplinare, lo stesso è tenuto ad allegare una dichiarazione contenente le argomentazioni a sostegno della non applicabilità della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate".</p>	<p>Qualora non trovi applicazione la clausola sociale, il raggruppamento è tenuto a rendere una dichiarazione contenente le argomentazioni a sostegno della relativa deroga.</p>
<p>5) Si chiede di confermare la assoggettabilità della garanzia provvisoria di cui all'art. 11 del disciplinare di gara alle riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice dei contratti pubblici.</p>	<p>5) La garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici, dovrà essere emessa nella misura dell'1% del valore complessivo della base di gara e quindi per un importo di euro 47.300,00.</p> <p>Differentemente da quanto indicato ai commi 1 e 7 dell'art. 11 e alla lett. c) del comma 1 dell'art. 15 del disciplinare di gara, non potrà essere ridotta non trovando applicazione l'art. 106, comma 8 del Codice.</p>
<p>6) Tra i requisiti di partecipazione d'ordine generale (art. 4, punto 1, pag. 7 del Disciplinare di gara), si precisa che i prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, per le seguenti categorie:- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;- noli a caldo. Per un'impresa iscritta alla WHITE LIST, ma sprovvista di alcune delle summenzionate categorie, si chiede conferma della possibilità di ricorrere al subappalto qualificatorio/necessario delle attività che prevedono tale requisito a ditte in possesso di adeguata qualificazione in merito.</p>	<p>6) Si rinvia alla risposta n. 1.</p>

Il Responsabile Unico del Progetto  
Ing. Marco Munari